



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 115 del 25-11-21

COPIA

Oggetto: AVVIO INTERVENTO ECONOMICO "BANCO ALIMENTARE" ANNO 2021 A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di novembre, solita sala delle adunanze, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA	SINDACO	P
CAEDDU MONICA	ASSESSORE	P
URRU MATTEO	ASSESSORE	P
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
GIOI LIDIA	ASSESSORE	P
GRIECO MARIO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 0

P = Presente - A = Assente - C = Collegamento remoto

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gianluca Cossu

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta n. 129/2021, predisposta dal Responsabile del Settore competente su indicazione dell'Assessore alle Politiche sociali avente ad oggetto: **"AVVIO INTERVENTO ECONOMICO "BANCO ALIMENTARE" ANNO 2021 A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE"**;

PREMESSO che:

- la Legge 8.11.2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali all'art. 1 comma 5 così recita: *"Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata"* e all'art. 6 *"I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e hanno competenza a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria"*;

- la Regione Sardegna con L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 avente ad oggetto: "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988", riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella Società del Volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nel rispetto dell'autonomia ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale e in particolare all'art. 11 recita "omissis 2. In conformità a quanto previsto dall' *articolo 13 della legge regionale n. 39 del 1993*, gli enti locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale al fine di promuovere interventi integrativi e complementari rispetto ai livelli essenziali di cui agli articoli 28 e seguenti, attivare servizi sperimentali e innovativi, favorire forme di solidarietà organizzata e di mutuo aiuto tra persone e famiglie;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 27.01.2000 e in particolare:

- l'art. 6 (Sicurezza Sociale) alle lettere b) e c) prevede che il Comune, al fine di tutelare il cittadino, assicurare condizioni di vita adeguate alla sua dignità e favorire il libero sviluppo della personalità, concorre a promuovere iniziative mirate all'elevazione culturale e sociale delle persone, favorendo il libero associazionismo senza fini di lucro, con particolare attenzione e sostegno al volontariato sociale nonché a realizzare un sistema di sicurezza sociale e di tutela della salute, attuando misure idonee per la salvaguardia della salubrità ambientale, per l'igiene e la sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro;

- l'art. 62 "associazionismo e volontariato" stabilisce che il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio, che può erogare alle associazioni contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa;

ATTESO che:

- l'attività delle Associazioni è rivolta a supportare attività istituzionali del Comune nel pieno rispetto delle competenze dell'Ente Locale per la tutela della sicurezza pubblica e della salute rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività, anche sulla base dei principi di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione.

- le attività proprie del Comune sono quelle relative alle funzioni dallo stesso esercitate per la propria comunità negli ambiti stabiliti in via generale dall'art. 13 della Legge 18 agosto 2000, n.267, ed allo stesso attribuite specificatamente da disposizioni di leggi statali e regionali e, in relazione ad esse, dallo Statuto del Comune;

ATTESO che l'Amministrazione intende continuare a promuovere e valorizzare il volontariato sociale e avvalersi della collaborazione delle Associazioni per attività varie nel campo del sociale con natura integrativa e non sostitutiva e per la realizzazione di interventi per il trattamento delle situazioni di emergenza sociale, che richiedono una prima risposta per soddisfare, temporaneamente i bisogni primari del singolo e della famiglia, nonché interventi immediati e improcrastinabili giustificati dalla gravità della situazione o dalla specificità del contesto ambientale in particolare per la distribuzione dei viveri agli indigenti;

ATTESO che opera nel territorio comunale da numerosi anni l'Associazione "I Falchi" che si attiva a favore delle fragilità sociali del territorio e per rispondere ai principi costituzionali di solidarietà sociale, della sussidiarietà orizzontale e della leale collaborazione con l'Ente locale e che è impegnata nell'erogazione del servizio assistenziale di distribuzione di derrate alimentari;

ATTESO che tale Associazione in particolare ha provveduto sia con proprie risorse umane e strumentali alla distribuzione di viveri alle famiglie in condizioni di disagio economico con cadenza mensile attuando negli ultimi anni l'intervento finanziato con risorse comunali "Banco Alimentare" e ad espletare le relative attività;

CONSIDERATO che la pandemia da COVID 19 e le misure restrittive adottate hanno determinato una grave situazione economica a carico delle famiglie causa perdita o riduzione di lavoro accentuando una situazione economica già precaria con conseguenti continue richieste di interventi economici e assistenziali al servizio sociale comunale;

ATTESO che la grave e diffusa situazione di disagio economico determinatesi a seguito della pandemia da COVID 19 ha determinato un notevole e continuo aumento dei nuclei familiari che si rivolgono ai servizi sociali per richiedere beni di prima necessità; e considerata l'impossibilità di svolgere tale intervento con personale comunale;

CONSIDERATO che la predetta Associazione è iscritta all'Albo comunale delle Associazioni nella sezione Attività socio – sanitarie di volontariato e di promozione sociale, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani e tutela ambientale;

PRESO ATTO che in ossequio alla deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 18.3.2021, integrata con la deliberazione n. 53 del 13.5.2021, è stato approvato apposito accordo di collaborazione con la locale Associazione "I Falchi" per il supporto alle attività del Servizio Assistenziale e attività che rientrano nell'ambito del Piano della Protezione Civile nonché le attività per prevenire o rimuovere situazioni di pericolo nelle abitazioni dei cittadini e per distribuzione di derrate alimentari garantendo la presenza in occasioni di iniziative e manifestazioni organizzate dall'amministrazione a rilevanza sociale, religiosa, culturale, sportiva e ambientale con un nucleo di operatori e mezzi variabile a seconda della tipologia e della rilevanza dell'iniziativa, d'intesa con l'amministrazione comunale;

VISTI:

- l'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 "Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni", che dispone che i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali in applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;

- l'art. 43 della Legge 449 del 1997, che dispone: "I contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione sono finalizzati a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e realizzare maggiori economie e devono essere diretti a perseguire interessi pubblici escludendo forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e comportando risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti";

RITENUTO che lo strumento dell'accordo di collaborazione possa sviluppare le potenzialità dell'azione congiunta fra il Comune di Decimomannu e l'Associazione di Volontariato "I Falchi ONLUS, derivanti dalla integrazione e complementarietà di competenze, funzioni, risorse umane, strumentali e finanziarie;

DATO ATTO che:

- l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali dei soggetti coinvolti;

- alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;

- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

- il contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 267/00 risulta escluso dalla applicazione delle norme del D.Lgs. 50/16;

ATTESO che nel bilancio di previsione 2021 al capitolo 10460/372/2021 è disponibile una somma di € 4.000,00 destinata al Banco Alimentare;

RICHIAMATO l'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30/07/2010 n. 122, che pone un divieto alla pubblica amministrazione di effettuare spese per sponsorizzazioni nell'anno 2011 e seguenti;

ATTESO che la Corte dei Conti Sardegna, con deliberazione n. 75/2011/PAR del 14/09/2011 ritiene che il divieto di cui all'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 è operante per le sponsorizzazioni aventi finalità di segnalazione ai cittadini della presenza dell'Ente così da promuoverne l'immagine, mentre deve ritenersi ammessa la contribuzione rientrante nei compiti istituzionali dell'ente concedente e svolte nell'interesse della collettività, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale;

DATO ATTO che per le iniziative incluse nella richiesta di intervento economico non trovano applicazione ai vincoli di cui all'art. 6 del D.L. 78/2010;

VISTO inoltre il parere 21/03/2013, n. 89 della Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, nel quale la Sezione osserva che dal divieto di erogazione di contributi di cui all'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012 *"risulta esclusa l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della comunità amministrata, seppur quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo"*;

RITENUTO dettare apposite direttive al Responsabile del 1° Settore per l'attuazione dell'iniziativa :

- 1) sottoscrivere apposito accordo di collaborazione con la locale Associazione "I Falchi" al fine di disciplinare l'intervento del Banco Alimentare;
- 2) individuare un elenco dei generi di prima necessità da allegare alla convenzione di cui sopra;
- 3) erogare un contributo di € 4.000,00 all'Associazione "I Falchi" la quale avrà l'obbligo di rendicontare al Comune di Decimomannu le spese sostenute;

RITENUTO stabilire i seguenti criteri per l'accesso ai benefici di cui trattasi:

- 1) Residenza nel Comune di Decimomannu;
- 2) Segnalazione/invio da parte del servizio sociale professionale;
- 3) Condizione di disagio, certificata da un reddito ISEE non superiore a € 6.000,00, è consentita per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, una flessibilità dell'ISEE di accesso sino a € 7.000,00;

Resi i dovuti pareri preventivi

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 1/2019 esprime parere favorevole sulla proposta n.129/2011 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Terzo Settore, Giuseppe Lutz, giusto decreto sindacale n. 1/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n.129/2021 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L.;

All'unanimità

- **DELIBERA**

Per quanto espresso in premessa,

- di approvare l'accordo di collaborazione con l'Associazione "I Falchi" al fine di disciplinare l'utilizzo del "Banco Alimentare" destinato ai soggetti in stato di indigenza del Comune di Decimomannu;
- di realizzare anche nell'anno 2021 l'intervento "Banco Alimentare" a favore dei cittadini in stato di disagio economico:
- di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per realizzare l'iniziativa con la collaborazione della locale Associazione "I Falchi" disciplinando, d'intesa con l'Associazione medesima, le modalità di attuazione;
- di individuare, con il supporto della medesima Associazione, sulla base dei bisogni evidenziati dai beneficiari, un elenco dei generi di prima necessità da allegare alla convenzione di cui sopra;
- di erogare un contributo economico di € 4.000,00 disponibile sul capitolo 10460/372/2021 all'Associazione "I Falchi" la quale avrà l'obbligo di rendicontare al Comune di Decimomannu le spese sostenute;
- di liquidare l'intera somma di € 4.000,00 all'Associazione "I Falchi" la quale avrà l'obbligo di rendicontare al Comune di Decimomannu le spese sostenute con presentazione di relativa relazione e pezze giustificative.
- di dare atto che per l'accesso ai benefici di cui trattasi dovranno sussistere i seguenti requisiti:
 - 1) Residenza nel Comune di Decimomannu;
 - 2) Segnalazione/invio da parte del servizio sociale professionale;
 - 3) Condizione di disagio, certificata da un reddito ISEE non superiore a € 6.000,00, è consentita per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, una flessibilità dell'ISEE di accesso sino a € 7.000,00;
- di dettare al Responsabile del 1° Settore direttive per porre in essere tutti gli adempimenti gestionali quali l'acquisizione di una programmazione esecutiva e la successiva erogazione del contributo economico a favore dell'Associazione "I Falchi" a supporto delle attività da svolgere;
- di dare atto che la presente verrà pubblicata oltre che all'albo pretorio on line, nel sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente nell'apposita sezione come previsto dal Dlgs 33/2013;
- di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 267/2020.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Anna Paola Marongiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile Del I Settore
F.To Garau Donatella

REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile Settore Finanziario
F.To Lutz Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 02/12/2021 al 17/12/2021 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca Cossu

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **02/12/2021** al **17/12/2021** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Gianluca Cossu

COMUNE SI DECIMOMANNU
Città metropolitana di Cagliari

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Reg. /2021

approvato e sottoscritto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs n. 267/2000 per l'organizzazione e coordinamento della attività inerenti il "Banco Alimentare" anno 2021 a favore dei cittadini in stato di disagio economico;

TRA

Il Comune di Decimomannu C.F. 80013450921 , rappresentato da il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau in virtù di decreto del Sindaco n. 5/2019

E

L'Associazione Nucleo Operativo di Protezione Civile "I Falchi ONLUS" con sede in Decimomannu via Carducci snc, rappresentata dal Presidente Giampiero Manca

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. /2021 il Comune di Decimomannu approvava l'accordo di collaborazione con Associazione Nucleo Operativo di Protezione Civile "I Falchi ONLUS" sede di Decimomannu per la collaborazione nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività inerenti il "Banco Alimentare" a favore dei cittadini in stato di disagio economico.

Richiamato:

- l'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 "Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni", i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali in applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;
- l'art. 43 della Legge 449 del 1997, i contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione sono finalizzati a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e realizzare maggiori economie e devono essere diretti a perseguire interessi pubblici escludendo forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e comportando risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le sopraindicate parti, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

Con il presente accordo, il Comune di Decimomannu e l' Associazione Nucleo Operativo di Protezione Civile "I Falchi ONLUS" si impegnano a collaborare per l'organizzazione e il coordinamento delle attività inerenti il "Banco Alimentare" a favore dei cittadini in stato di disagio economico

ART. 2 – OBIETTIVO DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha lo scopo di:

- disciplinare lo svolgimento di un'attività di interesse comune delle parti in occasione dell'organizzazione dell'iniziativa del " Banco Alimentare" nel porre in essere tutti gli adempimenti necessari per realizzare l'iniziativa;

individuare con il supporto della medesima Associazione, sulla base dei bisogni evidenziati dai beneficiari, un elenco dei generi di prima necessità;

ART. 3 – ONERI A CARICO DEI SOTTOSCRITTORI

L' Associazione Nucleo Operativo di Protezione Civile "I Falchi ONLUS" si impegna a distribuire i generi alimentari di prima necessità ai cittadini di Decimomannu in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Residenza nel Comune di Decimomannu;
- 2) Segnalazione/invio da parte del servizio sociale professionale;
- 3) Condizione di disagio, certificata da un reddito ISEE non superiore a € 6.000,00 in analogia con quanto previsto dalla normativa in materia di REIS che ha stabilito i criteri per l'erogazione di contributi economici a cittadini in stato di disagio. E' consentita per particolari o complesse situazioni

di bisogno e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, una flessibilità dell'ISEE di accesso sino a € 7.000,00;

Il Servizio Sociale Professionale del Comune di Decimomannu provvederà a verificare anche con la collaborazione dell'Associazione, l'effettiva condizione di bisogno e a trasmettere i dati dei beneficiari all'Associazione.

Nel caso in cui l'Associazione riceva la richiesta direttamente dall'utente in condizioni di disagio, provvederà ad effettuare l'invio immediato al Servizio sociale comunale, qualora non compreso nell'elenco inviato dal Servizio sociale;

L'attività di distribuzione si concretizza nella consegna, presso la sede dell'Associazione, dei beni alle famiglie individuate sulla base dei criteri sopraindicati, previa identificazione di uno dei componenti del nucleo familiare maggiorenni del nucleo. Il pacco dei beni potrà essere differenziato in base alla composizione del nucleo familiare. In caso di assoluta impossibilità per i nuclei familiari di recarsi personalmente a ritirare il pacco (anziani con difficoltà negli spostamenti, malattia, disabilità ecc.), la consegna sarà effettuata a cura dei volontari.

Eventuali modifiche nell'organizzazione dovranno essere concordate con il Comune.

ART. 4 – CONTENUTO ECONOMICO DELL'ACCORDO

Per l'attuazione dell'intero progetto, il Comune di Decimomannu si impegna ad erogare all'Associazione "I Falchi" un contributo di € 4.000,00 destinato alla gestione del Banco Alimentare che sarà liquidato contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo di Collaborazione. L'Associazione "I Falchi" ha l'obbligo di acquistare i beni di prima necessità oggetto dell'iniziativa e di rendicontare al Comune di Decimomannu le spese sostenute con pezze giustificative fiscalmente valide accompagnate da relazioni illustrative a firma del Presidente. Le erogazioni dovranno essere effettuate in occasione delle festività natalizie e dell'Epifania e anche nei successivi mesi sino alla concorrenza del contributo erogato dal Comune e dovranno risultare da apposite ricevute riportanti la data, la firma dell'operatore dell'Associazione, la firma del beneficiario e il timbro dell'Associazione. Il rendiconto dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla conclusione dell'intervento.

ART. 5 – DURATA

Il presente accordo viene stipulato in funzione dello svolgimento delle attività inerenti il piano Banco Alimentare" a favore dei cittadini in stato di disagio economico come sopra dettagliato. Pertanto esso decorre dalla data di sottoscrizione di quest'ultimo fino alla conclusione delle attività sopraindicate.

ART. 6 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

È facoltà del Comune di Decimomannu risolvere l'accordo, nei casi e con gli effetti previsti dell'art. 1456 c.c. Altresì trova applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010)".

Costituisce inoltre motivo di risoluzione del contratto quanto appresso:

- la violazione da parte del collaboratore degli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Decimomannu;
- la violazione da parte del collaboratore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Prevenzione e Corruzione del Comune di Decimomannu.

ART. 7 - RISERVATEZZA - DIVULGAZIONE - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il collaboratore non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività. Si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte. Il collaboratore si

impegna formalmente a dare istruzione al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

Con il presente accordo, il collaboratore viene nominato Responsabile del Trattamento dei dati personali inerenti l'attività oggetto dell'accordo.

ART. 8 - PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITÀ NELLA P.A.

Ai sensi dell'art. 53, c 16-ter del D.lgs 165/2001 il collaboratore, sottoscrivendo il presente accordo attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Cagliari.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo viene stipulato in modalità elettronica, come previsto dalle vigenti disposizioni (art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82).

ART. 10 -

La presente convenzione viene stipulata sotto forma di scrittura privata non autenticata ed è soggetta a registrazione in caso d'uso e viene sottoscritta con apposizione da parte dei componenti, della firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.e ii. e ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera s) del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Ai fini fiscali si dichiara che la presente convenzione non è soggetta all'imposta di bollo (art.27-bis, tabella B DPR 642/1972).

Si dichiara di aver verificato la validità dei certificati di firma delle Parti come conformi al disposto dell'art.1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005, e che le firme elettroniche sono apposte dai titolari delle stesse.

L'originale della presente convenzione, è formata e stipulata in modalità elettronica, a norma dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e quindi archiviata e memorizzata su apposito supporto ottico. Occupa pertanto 6 pagine a video fin qui in tale formato

Per quanto non ivi contemplato si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Decimomannu

Per il Comune di Decimomannu
Dott.ssa Donatella Garau

Per Associazione Nucleo Operativo di Protezione Civile "I Falchi ONLUS"
Il Presidente
Sig. Giampiero Manca